



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 29.2.2012, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, pari a € 24.000,00 da rimborsare in 120 rate di € 200,00 ciascuna.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, nel mese di giugno 2017, dopo il pagamento della rata n. 61.

Il ricorrente chiede, in via principale, il rimborso dell'importo complessivo di € 1.429,18 composto dalla restituzione integrale delle spese di istruttoria e dalla restituzione *pro rata temporis* degli altri oneri. In via subordinata, il rimborso dell'importo complessivo di € 1.330,85, comprensivo dalla restituzione *pro rata temporis* di tutti gli oneri, comprese le spese di istruttoria. In ogni caso, chiede la refusione delle spese legali per un ammontare pari a € 500,00.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo che il contratto rispetterebbe i requisiti di trasparenza previsti della normativa di settore vigente. Infatti, tale documento è costituito dal mod. Secci che ne costituisce il frontespizio e riporta tutte le spese applicate al finanziamento, distinguendole fra costi fissi (*up-front*) e costi a maturazione nel tempo (*recurring*). Le singole voci di costo risultano illustrate nell'apposita sezione "Informazioni aggiuntive Note



esplicative Costi Connessi” che fornirebbe una chiara ed esaustiva illustrazione delle attività a cui ogni singola spesa si riferisce. In particolare, integrerebbero costi fissi, non suscettibili di rimborso, le commissioni della mandataria, dell’intermediario del credito, le spese di istruttoria, le imposte e tasse. Di converso, quelli soggetti a maturazione a tempo, oggetto di restituzione, sarebbero le commissioni della mandataria e dell’intermediario del credito per gestione pratica ed il costo del servizio Ente Previdenziale. La previsione contrattuale relativa all’estinzione anticipata del finanziamento indica espressamente a quanto ammonta l’importo pro rata riconosciuto per ogni costo *recurring*. In questo senso, l’intermediario avrebbe provveduto a riconoscere in conteggio estintivo € 1.386,50 per commissioni gestione pratica della mandataria e dell’intermediario del credito. Per quanto riguarda gli oneri assicurativi, l’intermediario riferisce che la compagnia assicurativa avrebbe già riconosciuto la somma di € 108,40, importo relativo alla quota non goduta del “premio rischio vita” determinato direttamente dall’assicurazione in base ai criteri di calcolo indicati nella polizza. Per ciò che concerne il “premio rischio impiego” la resistente precisa che è stato interamente sostenuto dalla medesima. L’intermediario, al fine di transigere la vicenda, già in sede di riscontro al reclamo, si era dichiarato disposto ad offrire la somma di € 164,98. L’intermediario dichiara, inoltre, di aver deciso di riconoscere l’importo di € 98,34 quale ristoro della quota non maturata delle spese di istruttoria ed € 61,23 a titolo di oneri assicurativi, mediante assegno circolare intestato al ricorrente, comprensivo anche dei € 20,00 per le spese di procedura. L’intermediario conclude chiedendo di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo già rimborsato quanto dovuto alla controparte

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell’intermediario – dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l’art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18



- (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
 5. Nel caso di specie, con la domanda principale il ricorrente ha affermato l'opacità delle "spese di istruttoria", chiedendone tuttavia la restituzione integrale. Precisa in particolare che l'attività istruttoria ricorrerebbe, nella sostanza, in più voci contrattuali così da moltiplicare ingiustificatamente i costi da sostenere. In effetti, come del resto già ravvisato per una fattispecie analoga da questo Collegio (decisione n. 21965 del 25/09/2019), il contenuto della clausola non si profila chiaro. Tuttavia, tale vizio determina il rimborso *pro rata temporis* dell'onere e non anche la sua restituzione integrale. Peraltro, a seguito della suddetta sentenza Lexitor tale questione può considerarsi superata, in quanto tutti gli oneri sono soggetti a restituzione.
 6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 147,78, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	61	rate residue	59	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Comm. Interm. Fin. (inclusa quota gestione pratica)</i>				1.747,20	859,04		560,50	298,54
<i>Comm. Interm. Credito (inclusa quota gestione pratica)</i>				1.372,80	674,96		826,00	-151,04
<i>spese istruttoria</i>				200,00	98,33			98,33
<i>oneri assicurativi</i>				345,60	169,92		108,40	61,52
<i>rimborso durante il procedimento</i>							159,57	-159,57
Totale								147,78

7. Su tale importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.
8. Non può invece accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento della domanda subordinata, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 147,78 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO